

Legge regionale 20 maggio 1986 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

Art. 3

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.